

COMUNE DI BRENO

STATUTO

Delibera n. 40 DEL 26/5/1994.

Titolo I - Principi generali

Art. 1 Autonomia Statutaria

Il Comune di Breno è un Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e per perseguire i fini istituzionali ad esso riconosciuti. Il Comune rappresenta la Comunità di Breno nei rapporti con lo Stato, la Regione Lombardia, la Provincia di Brescia, con gli Enti Comprensoriali, con tutti i soggetti pubblici o privati comunque coinvolti nella vita amministrativa.

Art. 2 Finalità

Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della Comunità Brenese nel pieno rispetto dei valori e dei principi dell'ordinamento dello Stato Italiano. Il Comune ricerca la collaborazione, la cooperazione, con altri soggetti pubblici e privati e riconosce promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni, delle risorse sociali ed economiche della Comunità di Breno alla vita amministrativa. Il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

- rimozione di ogni ostacolo che impedisca l'effettivo e concreto sviluppo della persona umana e l'uguaglianza degli individui;
- rispetto delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori della convivenza democratica;
- recupero, tutela, valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
- tutela della vita umana, della persona e della famiglia mediante la promozione della solidarietà sociale in concreta collaborazione con gli enti e le associazioni di volontariato operanti;

- promozione di attività culturali, sportive, del tempo libero, con particolare riferimento ai giovani e agli anziani e alle fasce sociali deboli;
- promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, in particolare nei settori dell'artigianato, della agricoltura, della gestione del patrimonio boschivo, anche mediante il sostegno a forme di associazionismo.

Riconoscimento delle pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

Art. 3 Territorio e sede Comunale

Il Comune di Breno comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24.12.1954 n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di Statistica.

Il Palazzo Comunale è ubicato in Piazza Ghislandi n. 1. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono di regola nella sede comunale. In caso di necessità ovvero per trattare determinate questioni le adunanze possono essere tenute in luoghi diversi comunque sempre nel territorio del Comune. Nel territorio del Comune di Breno non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali Nucleari ne lo stanziamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 4 Stemma e Gonfalone

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Comune di Breno". Lo stemma del gonfalone è così descritto: aquila reale con apertura alare completa, corona sul capo, su sfondo azzurro, su cervo adagiato su manto erboso verde. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune solo per fini non istituzionali quando sussista un pubblico interesse.

Art. 5 Programmazione e cooperazione

Il Comune persegue le sue finalità e i suoi fini istituzionali attraverso gli strumenti

della programmazione, pubblicità, trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sportive, culturali operanti nel suo territorio. Il Comune promuove e ricerca la collaborazione e cooperazione con i Comuni vicini, con la Regione, la Provincia, la Comunità Montana, il Bacino Imbrifero Montano, e altri Enti Comprensoriali e società Pubbliche, private e miste. Promuove l'esercizio associato di servizi e funzioni, favorendo gestioni economicamente efficaci e che pongano al centro l'interesse del cittadino-utente.

Titolo II - Ordinamento Strutturale - Organi e loro attribuzioni

Art. 6 Organi del Comune

Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dallo statuto. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; esercita le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

Art. 7 Deliberazioni degli organi collegiali

Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono mediante i responsabili degli uffici competenti; la verbalizzazione degli atti delle sedute del Consiglio e delle Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito, in via temporanea, dal componente del consiglio o della giunta nominato dal Sindaco. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Sindaco, e dal Segretario.

Art. 8 Il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera popolazione della comunità, delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono stabiliti dalla legge. Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti in generale, l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le modifiche degli stessi;
- i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- le convenzioni fra i Comuni e quelle fra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali dal Consiglio Comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio

o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

- la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

Gli indirizzi stabiliti valgono solo per l'arco temporale del mandato politico amministrativo del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità ai fini di assicurare la corretta gestione amministrativa del Comune. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 9 Sessioni e Convocazioni

L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Sono considerate ordinarie, ai fini della convocazione, le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso di necessità ed urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno ventiquattro ore. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso il Consiglio deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti nell'ordine del giorno gli argomenti, di competenza consiliare, proposti. La convocazione è effettuata tramite avviso scritto contenente le questioni da trattare, da consegnarsi a ogni Consigliere Comunale nel domicilio eletto nel territorio del Comune. La consegna dell'avviso deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle stesse condizioni di cui al precedente comma e deve essere effettuata almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta del Consiglio. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno

entro il giorno precedente a quello stabilito per la adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno due giorni prima della seduta ordinaria; in caso di seduta straordinaria il termine è di un giorno prima della assemblea. Il termine, in casi eccezionali, non può comunque essere inferiore alle dodici ore. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi indicati dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro i dieci giorni successivi. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla data delle elezioni per la ordinaria amministrazione; le funzioni del Sindaco sono assolte dal Vice Sindaco.

Art. 10 Linee programmatiche di mandato

Entro il termine di cento venti giorni, dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione di tali linee programmatiche. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre di ogni anno, in occasione della verifica degli equilibri di bilancio, il Consiglio Comunale provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione delle linee programmatiche, da parte del Sindaco e degli Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, durante il mandato, mediante adeguamenti strutturali e modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere. Al termine del mandato politico amministrativo il Sindaco presenta al Consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione dei programmi. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Art. 11 Commissioni

Il Consiglio Comunale istituisce, con apposita deliberazione, commissioni permanenti o temporanee. Sono istituite le seguenti commissioni:

- affari istituzionali e amministrativi; bilancio e sviluppo economico; urbanistica e assetto del territorio; lavori pubblici; servizi sociali, culturali, sport e tempo libero; servizio di polizia amministrativa.

La composizione ed il funzionamento verranno specificati da apposito regolamento. Dette commissioni, organi amministrativi consiliari, hanno funzioni meramente consultive ed istruttorie. Al di fuori delle sopra dette commissioni il Consiglio Comunale eventualmente, con apposita deliberazione, potrà istituire commissioni di controllo e di garanzia la cui presidenza verrà attribuita alle minoranze. La composizione ed il funzionamento di dette commissioni saranno individuati con apposito regolamento.

Art. 12 I Consiglieri

Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono disciplinati dalla legge. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'accertamento dell'assenza maturata del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di fare valere le cause di giustificazione delle assenze e di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori a suo favore entro il termine indicato nella comunicazione scritta che non può essere comunque inferiore ai venti giorni decorrenti dal ricevimento. Scaduto tale termine il Consiglio esamina e delibera, tenuto conto di tutti i documenti forniti dal Consigliere interessato.

Art. 13 Diritti e Doveri dei Consiglieri

I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa

sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale. I Consiglieri Comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, enti o istituzioni dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento consiliare, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente previsti dalla legge su quanto appreso. Hanno diritto di ottenere dal Sindaco un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capi gruppo, di cui al successivo art. 15 dello statuto. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio del Comune presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione.

Art. 14 Gruppi Consiliari

I Consiglieri possono costituirsi in Gruppo, secondo quanto previsto dal regolamento consiliare, e devono darne comunicazione al Sindaco e al segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capo gruppo. Sino a quando tale facoltà non venga esercitata, o in mancanza di costituzione di gruppi consiliari, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non facenti parte della Giunta, che hanno riportato il maggior numero di preferenze. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi siano composti da almeno due Consiglieri. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere gratuitamente una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato. I gruppi consiliari, legittimamente costituiti, hanno diritto di riunirsi, previa richiesta scritta, in un locale messo a loro disposizione, per tale scopo, dal Sindaco. E' istituita, presso il Comune di Breno, la conferenza dei capigruppo. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento consiliare.

Art. 15 Sindaco

Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge

la quale disciplina pure i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e istituzioni. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 16 Attribuzioni di amministrazione

Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il Sindaco:

- dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 legge n. 142/90 e successive modifiche;
- adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
- nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito albo;
 - conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno, previa delibera della Giunta, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la sua nomina;
 - nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le esigenze effettive e verificabili.

Art. 17 Attribuzioni di vigilanza.

Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali e le istituzioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte a assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 18 Attribuzioni di organizzazione

Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
- propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 19 Vice Sindaco

Il Vice Sindaco nominato dal sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 20 Mozioni di sfiducia

Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza

computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione di sfiducia viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 21 Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

Le dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone, eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo di impedimento. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede d'intesa con i gruppi consiliari. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relazione al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 22 Giunta Comunale

La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale circa l'attività svolta.

Art. 23 Composizione della Giunta

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, e da un numero pari di

Assessori non superiori a sei. Gli Assessori sono scelti di norma tra i componenti del Consiglio Comunale; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere, con l'esclusione dei candidati presentati nelle liste per l'ultima elezione del Consiglio Comunale che non sono risultati eletti. Gli Assessori esterni dovranno inoltre essere in possesso di particolare competenza e esperienza tecnica, amministrativa o professionale non riscontrabili nei componenti del Consiglio. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 25 Nomina della Giunta

Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni. Il conferimento e la revoca delle deleghe rilasciate agli Assessori deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire gli Assessori dimissionari entro quindici giorni. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo status giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di terzo grado, di affiliazione e i coniugi. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 25 Funzionamento della Giunta

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa. Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 26 Competenze della Giunta

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore o ai responsabili dei Servizi Comunali. La Giunta opera attraverso delibere collegiali, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. La Giunta ha competenza residuale rispetto a quella di indirizzo generale attribuita al Consiglio Comunale.

Titolo III - Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini.

Capo I - Partecipazione e decentramento

Art. 27 Partecipazione Popolare

Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo. Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Art. 28 Consiglio Comunale dei ragazzi

Il Comune, al fine di favorire la partecipazione dei giovani alla vita collettiva e avvicinarli al possibile futuro ruolo di amministratori, si fa portatore dell'iniziativa del consiglio comunale dei ragazzi. Tale consiglio Comunale ha il compito di deliberare in via consultiva in materia di: ambiente, sport, tempo libero, giochi, cultura, spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi è stabilito da apposito regolamento.

Capo II - Associazionismo e volontariato

Art. 29 Associazionismo

Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul territorio.

A tal fine, le Giunta Comunale, a istanza delle interessate, iscrive in apposito albo le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale. Allo scopo di ottenere tale registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 30 Diritti delle Associazioni

Ciascuna associazione iscritta nel registro ha la facoltà, tramite il legale rappresentante o un suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative nel settore in cui essa opera. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di parere espressi dagli organi collegiali delle stesse. In tal caso tali pareri dovranno pervenire nei termini stabiliti dalla richiesta all'amministrazione Comunale.

Art. 31 Contributi alle Associazioni

Il Comune può erogare alle associazioni, compatibilmente alle sue esigenze di bilancio ed in modo da garantire pari opportunità, secondo criteri stabiliti in apposito regolamento, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa; Il Comune può altresì mettere a disposizione delle stesse a titolo di contributi in natura, beni, servizi in modo gratuito. Le associazioni che hanno ricevuto in qualunque modo contributi in denaro o in natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia la destinazione o l'impiego.

Art. 32 Volontariato

Il Comune riconosce e promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce a costante rischio di emarginazione, nonché la tutela dell'ambiente.

Capo III - Modalità di partecipazione

Art. 33 Consultazioni

L'amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito problemi che riguardino in modo diretto e rilevante aspetti di fondamentale importanza della vita della comunità. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 34 Petizioni

Ogni cittadino, anche non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi amministrativi al fine di sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esigenza di natura collettiva. La raccolta delle adesioni può avvenire senza formalità in calce al documento che si intende sottoporre all'attenzione dell'amministrazione Comunale. La petizione deve essere inoltrata al Sindaco il quale, al più presto, la assegna per l'esame all'organo competente e ne invia copia ai capigruppo del Consiglio Comunale. L'organo competente deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento. Tale pronuncia, unitamente al testo della petizione, deve essere pubblicata nell'albo pretorio e pubblicizzata con mezzi idonei, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari. Un quinto dei Consiglieri può fare istanza per far sì che il testo della petizione sia posto in discussione nella successiva seduta del Consiglio Comunale.

Art. 35 Referendum

Un numero di elettori residenti non inferiore 20% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla materia referendaria le seguenti materie:

- statuto Comunale;
- regolamento del Consiglio Comunale;
- piano regolatore generale e strumenti urbanistici;

Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale

da non ingenerare equivoci. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato. Il Consiglio Comunale deve prendere atto dell'esito della consultazione referendaria entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato con la maggioranza di due terzi dei Consiglieri Comunali. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a consultazione, sia stata approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni in contrasto.

Art. 36 Accesso agli atti

Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione Comunale e di tutti i soggetti che gestiscono servizi pubblici. Possono essere sottratti alla consultazione solo gli atti che esplicite disposizioni di legge dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione. La consultazione degli atti deve avvenire senza nessuna formalità su richiesta motivata dell'interessato nei tempi stabiliti da apposito regolamento. In caso di diniego di accesso da parte del pubblico impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato può rivolgere richiesta scritta al Sindaco che deve comunicare le proprie determinazioni entro dieci giorni successivi. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo.

Art. 37 Diritto di informazione

Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi un destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione, facilmente accessibile a tutti, situato in idoneo spazio del palazzo Comunale. L'affissione di detti atti viene curata

dal segretario Comunale. Gli atti con destinatario determinato devono essere a questi notificati. In casi di particolare rilevanza, interesse, o urgenza sarà compito dell'amministrazione curare altre forme idonee di pubblicazione di detti atti.

Art. 38 Difensore Civico

E' facoltà dell'amministrazione Comunale istituire il Difensore Civico, anche in forma di convenzione con altri Comuni o Enti, al fine di intervenire presso gli organi e gli uffici Comunali allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto, dei regolamenti, delle leggi, a tutela dei diritti dei cittadini. Apposito regolamento disciplinerà la procedura di nomina, la decadenza, le funzioni e le prerogative.

Capo IV - Procedimento amministrativo

Art. 39 Diritto di intervento nei procedimenti

Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi, tranne che nei casi previsti dalla legge o dal regolamento. L'amministrazione Comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro il quale le decisioni devono essere adottate.

Art. 40 Procedimenti ad istanza di parte

Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza ha facoltà di chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi nel merito. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro trenta giorni dalla richiesta. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o di un provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine non superiore ai sessanta giorni. Nel caso l'atto o il provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 41 Procedimenti ad impulso di ufficio

Nel caso di procedimenti ad impulso di ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'atto amministrativo, indicando un termine non inferiore ai quindici giorni, salvo i caso di urgenza, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti. I soggetti interessati possono altresì, nel medesimo termine, chiedere di essere sentiti dal funzionario o dall'amministrazione competente a pronunciarsi.

Art. 42 Determinazione del contenuto dell'atto

Nelle ipotesi dei due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente rispettate le procedure previste, il contenuto dell'atto può risultare dall'accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

Titolo IV - Attività Amministrativa

Art. 43 Obiettivi dell'attività amministrativa

Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, partecipazione, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e di semplicità delle procedure. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dallo statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 44 Servizi Pubblici Comunali

Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità. I servizi da gestirsi con

diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 45 Forme di gestione dei servizi pubblici

Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- in economia, quando per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
- in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
- a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
- a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non gli riserva in via esclusiva. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 46 Aziende Speciali

Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e economicità e hanno l'obbligo di pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i

trasferimenti. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 47 Struttura delle aziende speciali

Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore ed il Collegio di Revisione. Il Presidente e gli Amministratori delle aziende sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal testo Unico 2578\25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio di revisione, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati solo per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvata dal Consiglio Comunale.

Art. 48 Istituzioni

Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di responsabilità giuridica ma dotate di autonomia gestionale. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e

il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza su loro operato. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento. Detto regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 49 Società per azioni o a responsabilità limitata

Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a Società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione dei servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro istituzione. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitariamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione. Ai sensi dell'art. 5 L. 154\81 i Consiglieri Comunali possono essere nominati componenti dei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata a partecipazione comunale. Le modalità di nomina sono stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale. Comunque l'amministrazione comunale deve improntare la scelta dei rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale avuto sempre riguardo gli interessi dei consumatori e degli utenti. Il soggetto delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle S.P.A. o delle S.R.L. e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 50 Convenzioni

Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci

obblighi e garanzie.

Art. 51 Consorzi

Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo unitamente allo statuto del Consorzio. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del Consorzio.

Art. 52 Accordi di programma

Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per al loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro adempimento connesso. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge 142 1990, modificato dall'art. 17, comma 9, della legge 127\97. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Titolo V - Uffici e personale - Capo I - Uffici

Art. 53 Principi strutturali e organizzativi

L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

- l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta di ciascun elemento dell'apparato;
- l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 54 Organizzazione degli uffici e del Personale

Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale se presente ovvero al Segretario Comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il migliore soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 55 Regolamento degli uffici e dei servizi

Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci fra uffici e servizi e tra questi, il Direttore se presente ovvero il Segretario e gli organi amministrativi. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Capo II - Personale Direttivo

Art. 56 Direttore generale

Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver

stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati. I compiti e le funzioni del Direttore Generale sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 57 Responsabili degli uffici e dei servizi

I responsabili degli uffici e dei servizi, le competenze e le funzioni degli stessi, sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

Capo III - Il Segretario Comunale

Art. 58 Segretario Comunale

Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale. Lo stato giuridico e il trattamento del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

Art. 59 Funzioni del Segretario Comunale

Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale e ne redige i verbali che sottoscrive congiuntamente al Sindaco. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri. Il Segretario Comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia. Il Segretario Comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è

parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto.

Art. 60 Vice segretario Comunale

La dotazione organica del personale potrà prevedere un vice segretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente. Il vice segretario comunale sostituisce il Segretario in caso di assenza o impedimento.

Capo IV - La responsabilità

Art.61 Responsabilità verso il Comune

Gli Amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi e gli uffici subordinati, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma del presente articolo, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando gli elementi per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni procurati. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile del servizio la denuncia deve essere fatta a cura del Sindaco.

Art. 62 Responsabilità verso terzi

Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore Generale quando presente e dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o per colpa, un danno ingiusto sono personalmente e civilmente obbligati a risarcirlo. Ove il comune abbia corrisposto al terzo il risarcimento del danno cagionato dai soggetti sopra elencati ha il diritto di rivalersi contro gli stessi per le somme a tale titolo erogate. La responsabilità personale dell'Amministratore, del segretario, del Direttore generale se presente, e dei dipendenti che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o ingiustificato ritardo in atti od operazioni al cui compimento tali soggetti siano obbligati per legge o per

regolamento. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti o operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido tutti i membri che hanno partecipato all'atto o all'operazione. Tale responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto verbalizzare il loro dissenso.

Art. 63 Responsabilità dei contabili

Il tesoriere incaricato e ogni altro dipendente che abbia maneggio, per qualsiasi titolo, di denaro dell'amministrazione o sia dalla stessa incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza titolo o autorizzazione, nel maneggio di denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla responsabilità stabilita dalle norme di legge e di regolamento.

Capo V - Finanza e Contabilità

Art. 64 Ordinamento

L'ordinamento della finanza del Comune è riservato dalla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite. Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art.65 Attività finanziaria del Comune

Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o per regolamento. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Consiglio Comunale regola, imposte, tasse e tariffe. Il Comune applica le imposte e tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i

principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da proteggere le categorie più deboli della popolazione.

Art. 66 Amministrazione dei beni comunali

Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi con cadenza annuale ed è responsabile, unitamente al Segretario Comunale e al Ragioniere del Comune, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modifiche e della conservazione dei titoli, atti, scritture, documenti relativi al patrimonio comunale. I beni patrimoniali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in locazione; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa deve essere determinata dalla Giunta. Le somme provenienti dalla alienazione dei beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti di investirsi a patrimonio, devono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o per l'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 67 Bilancio Comunale

L'ordinamento contabile del Comune è riservato dalla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, verità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo la determinazione adottata.

Art. 68 Rendiconto della gestione

I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e

dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo. La Giunta allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 69 Attività contrattuale

Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 70 Collegio dei revisori dei Conti

Il Consiglio Comunale elegge con voto limitato a due componenti, il Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempimento nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato. L'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio. Nella relazione di cui al precedente comma, l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza richiesta dall'opera professionale svolta.

Art. 71 Tesoreria

Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori secondo ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- a riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere sia tenuto a dare comunicazione all'ente nel più breve tempo possibile;
- il pagamento delle spese ordinate mediante mandato di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità e da apposita convenzione.

Titolo VI - Disposizioni diverse e finali

Art. 72 Le norme delle finanze e delle contabilità

Le materie relative alle finanze e alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato, salvo quanto previsto dallo Statuto e dall'apposito regolamento di contabilità.

Art. 73 Deliberazione dello Statuto

Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Art. 74 Entrata in vigore dello Statuto e sue modifiche

Lo Statuto e le sue modifiche entrano in vigore entro trenta giorni dalla loro affissione all'albo pretorio del Comune.

Art. 75 Adeguamenti Statutari

L'entrata in vigore di nuove leggi o disposizioni di legge che enunciano espressamente principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune abrogano le norme statutarie con essi incompatibili.